



COMUNE DI CAPOLIVERI
PROVINCIA DI LIVORNO

COPIA

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO SUL CONTRIBUTO DI SBARCO NELL'ISOLA D'ELBA	Nr. Progr.	8
	Data	23/03/2016
	Seduta Nr.	4

Cod. Ente : 049004

L'anno duemilasedici il giorno ventitre del mese di marzo, alle ore 18,30 Solita sala delle Adunanze, regolarmente convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione straordinaria il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

	presenti	assenti
BARBETTI RUGGERO	X	
GELSI ANDREA	X	
CARDELLI LEONARDO		X
COLOMBI ANTONELLO	X	
PUCCINI GABRIELE	X	
MONTAGNA WALTER	X	
CRISPU GABRIELLA	X	
CONTE ALESSIA	X	
TALLINUCCI LIDO	X	
MARTORELLA FAUSTO	X	
CENSI NICCOLO'		X
BALDETTI STEFANO	X	
SAPERE DANIELA	X	
Totale:	11	2

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Dott.ssa ROSSI ANTONELLA.

In qualità di PRESIDENTE, il Sig. COLOMBI ANTONELLO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno dicendo che in questa sede si va ad approvare il regolamento sul contributo di sbarco sulla scia dell'imposta di sbarco lasciando invariata la sua quantificazione già determinata in € 1,50 e la sua "platea" di applicazione. Lo stesso continua affermando che tale delibera avrà efficacia dal momento in cui tutti gli altri Comuni approveranno il Regolamento sul contributo di sbarco. Poi, il Sindaco, conclude dicendo che: "Dovremo riallineare tutti i Regolamenti per farne uno uguale".

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- La Legge Finanziaria 2011 della Regione Toscana ha previsto di sopprimere le Agenzie per il Turismo obbligando le Province a procedere in tal senso entro la data ultima del 31 Dicembre 2011;
- L'Amministrazione Provinciale di Livorno ha deciso di procedere alla soppressione dell'Agenzia per il Turismo dell'Arcipelago Toscano con decorrenza dal 31 dicembre 2011;

CONSIDERATO che:

- appare opportuno e necessario evitare che con la chiusura dell'Agenzia per il Turismo venga a mancare, anche formalmente, un soggetto che interpreti le necessità di sintesi utili per una gestione unitaria del territorio sugli argomenti della promozione turistica;
- l'economia turistica rappresenta il principale volano per lo sviluppo economico del territorio e deve trovare una propria forma di riqualificazione, sia progettuale che gestionale, perseguendo l'obiettivo di garantire visione comprensoriale ed omogenei processi di sviluppo;
- la gamma dei prodotti turistici necessita di un processo complessivo di riqualificazione e appare opportuno che questo processo avvenga in maniera coordinata ed omogenea per l'intera destinazione perseguendo l'obiettivo di garantire medesimi standard di qualità su tutto il territorio;
- è ritenuto strategico, per il riposizionamento dell'offerta turistica dell'Isola d'Elba, sviluppare una gestione sostenibile delle destinazioni turistiche nell'ottica di concorrere all'ottenimento del marchio europeo per la promozione delle Destinazioni Turistiche di Eccellenza, secondo quanto definito dall'azione n.11 della Comunicazione della Commissione UE COM (2010) 352/3;

DATO ATTO che:

i Comuni sopra richiamati hanno espresso la volontà di gestire in forma associata ed in rete tra gli stessi un Servizio Locale per la riqualificazione complessiva del territorio in ambito turistico e per l'attività di progettazione e gestione dei progetti comunitari;

VISTA la convenzione del 16/02/2012 Rep. N. 738 stipulata tra tutti i Comuni elbani per la gestione delle funzioni in materia di turismo e la costituzione di un "Servizio locale per la qualificazione del prodotto turistico e la predisposizione di azioni e di progettazione ricadenti in programmi Europei";

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 39 del 31/05/2013, legalmente esecutiva, avente ad oggetto "Modifica Convenzione Gestione Associata Turismo e Regolamento imposta di sbarco";

RICHIAMATA la Legge 28/12/2015 n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali";

VISTO l'art. 33 della summenzionata legge che testualmente sancisce: "Al fine di sostenere e finanziare gli interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti nonché gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nelle isole minori, il comma 3 -bis dell'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 è sostituito dal seguente:

"3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un contributo di sbarco da applicare fino ad un massimo di € 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola ...omissis...";

VISTO il D.Lgs n. 267/00;

RICHIAMATA la delibera di C.C. n° 15 del 09.03.15, legalmente esecutiva, avente ad oggetto: "modifica ed approvazione regolamento imposta di sbarco";

VISTA la delibera di G.C. n°9 del 25/01/2016, avente ad oggetto:" Gestione Associata Turismo – Mandato al Responsabile del servizio per valutazione vicenda ex L. 28/12/2015 n°221 – contributo di sbarco";

DATO ATTO che nella Stessa delibera, tra l'altro, si dava mandato al Responsabile del servizio della Gestione Associata del Turismo per la predisposizione dell'adeguamento del Regolamento sull'imposta di sbarco alla normativa istitutiva del Contributo di sbarco;

VISTA la precedente delibera di Consiglio Comunale approvata in data odierna al punto n°2 dell'Ordine del giorno avente ad oggetto: "Revoca delibera di Consiglio Comunale n°5 del 26 febbraio 2016";

VISTA la delibera di C.C. n°3 del 28/01/2016 avente ad oggetto: "Approvazione regolamento sul contributo di sbarco nell'Isola d'Elba (ex L. 28 dicembre n°221) mediante adeguamento del vigente regolamento sull'imposta di sbarco nell'Isola d'Elba";

VISTO il verbale della Conferenza dei Sindaci del 16/03/2016 in fase di approvazione sulla base del quale è necessario apportare alcune modifiche ed integrazioni al Regolamento sul contributo di sbarco nell'Isola d'Elba al fine di adeguare lo stesso alle determinazioni dei Sindaci contenute nel verbale de quo;

VISTO lo schema del Regolamento per il contributo di sbarco nell'isola d'Elba che allegato al presente deliberato ne forma parte integrante e sostanziale e ritenuto doverlo approvare;

VISTO, altresì, il parere favorevole del revisore dei conti espresso ai sensi dell'art. 239 TUEL, I° comma, lett. B) in data 23/03/2016, che risulta depositato agli atti di questo Ente;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/00, espresso dal Responsabile del servizio interessato;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/00, espresso dal Responsabile del servizio interessato,

Con n. 9 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Sapere e Martorella F.) espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Per quanto espresso in narrativa e qui richiamato:

1. **DI APPROVARE**, ai sensi di quanto disposto dall'art. 33 della Legge 28/12/2015 n. 221, il nuovo testo del Regolamento del contributo di sbarco nell'Isola D'Elba composto da numero 13 (tredici) articoli, che allegato al presente deliberato ne forma parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO** che l'allegato regolamento sostituisce il precedente approvato con delibera di C.C. n°3/2016;
3. **DI DARE MANDATO** al responsabile del servizio di provvedere a comunicare con apposito atto formale ai vettori aeronavali il termine iniziale dal quale far decorrere l'applicazione del presente regolamento una volta acquisiti da tutti i Comuni Elbani gli atti consiliari deliberati di approvazione del Regolamento de quò;

SUCCESSIVAMENTE con separata votazione che dà il seguente risultato: n. 9 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Sapere e Martorella F.) espressi nelle forme di legge il presente deliberato viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, TUEL.

COMUNE DI CAPOLIVERI

PROVINCIA DI LIVORNO

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 8 Del 23/03/2016

OGGETTO

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO SUL CONTRIBUTO DI SBARCO NELL'ISOLA D'ELBA

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL D.Lgs. 18.08.2000 N. 267 (T.U.E.L.)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE
	Data 18/03/2016 L'ISTRUTTORE DIRETTIVO F.TO RIDI GIANCARLO
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE
	Data 18/03/2016 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.TO BARTOLINI ALESSANDRO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 8 DEL 23/03/2016

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to COLOMBI ANTONELLO

Il Segretario Comunale

F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il **08/04/2016** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 124 comma 1° D.L.G.S. n° 267/2000)

Dalla residenza comunale, addì 08/04/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data 11/04/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge.

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

Comune di Capoliveri

Provincia di Livorno

Allegato alla delibera di C.C. n° 8 del 23.03.16

Regolamento sul contributo di sbarco nell'Isola d'Elba

Art.1 - Istituzione Contributo di sbarco.

Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'art. 52 del D. Lgs. del 15/12/1997 n° 446 ed è volto a disciplinare l'applicazione del contributo di sbarco di cui all'art.4 comma 3/bis del D. Lgs. n° 23 del 14/03/2011 come sostituito dall'art.33 della legge n.221 del 28 Dicembre 2015. Nel presente regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi del contributo, le esenzioni, gli obblighi dei vettori aeronavali, le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art.2 - Soggetti del contributo.

Il contributo di sbarco è alternativo all'imposta di soggiorno ed è istituito in attuazione delle disposizioni di cui all'art.4, comma 3/bis, del D. Lgs. n°23/2011 come sostituito dalla legge n. 221 del 28 Dicembre 2015. Il contributo di sbarco è corrisposto da ogni persona fisica, salvo le esenzioni previste al seguente articolo 5, che arrivi nell'Isola d'Elba utilizzando i Vettori Aeronavali.

Art.3 – Istituzione del contributo

Il contributo di sbarco deve essere istituito da tutti i Comuni elbani con delibera dei rispettivi Consigli comunali. Il contributo, **in virtù di quanto previsto all'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006**, decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. **Per l'anno 2016 la data della decorrenza dell'applicazione del Contributo di Sbarco sarà comunicata ai vettori aeronavali dal Comune di Capoliveri dopo l'approvazione da parte di tutti i comuni del Regolamento del Contributo.** Ogni modifica relativa al periodo annuale di vigenza o all'importo del contributo deve essere deliberata, su proposta della Consulta dei Sindaci, dai Consigli comunali dei Comuni elbani. Il Comune di Capoliveri, al quale sono stati conferiti il potere di

accertamento e di riscossione del contributo mediante l'approvazione da parte dei comuni elbani della convenzione relativa alla gestione associata del turismo, provvede a gestire il contributo e provvede, altresì, a nominare il Funzionario Responsabile Unico del contributo in oggetto.

Art.4 - Finalità del contributo.

Il gettito del contributo è destinato a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità.

Art.5 – Esenzioni.

Sono esenti dal pagamento del contributo di sbarco i residenti, i nativi elbani, i lavoratori pendolari (*muniti di dichiarazione del datore di lavoro e/o abbonamento*) e gli studenti pendolari (*muniti di certificazione rilasciata dall'istituto scolastico e/o universitario*), i bambini in età di esenzione dal pagamento del biglietto; gli accompagnatori ufficiali e i componenti delle squadre di società sportive impegnate in gare di campionati dilettantistici. Sono altresì esenti i soggetti passivi dell'imposta municipale propria unitamente ai componenti del loro nucleo familiare, che risultino in regola con il pagamento di tale imposta; i soggetti interessati dovranno acquisire tutte le informazioni necessarie presso l'Ente Locale dove è ubicato l'immobile. Tale stato e qualità deve essere attestata dai soggetti interessati mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o atto di notorietà ai sensi dell'art.15, comma 1°, della legge 12 Novembre 2011 n°183 e s.m.i. da presentarsi alle biglietterie dei Vettori Aeronavali al momento dell'acquisto del biglietto.

Sono altresì esenti dal pagamento del contributo di sbarco i soggetti disabili i quali devono appartenere ad una delle categorie qui di seguito elencate a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- 1) sussistenza di condizioni di handicap grave, certificate dall'USL ai sensi della legge n.104 del 1992, art. 3, comma 3;
- 2) assegnazione di indennità di accompagnamento;
- 3) essere non vedente o sordomuto oppure avere un residuo di vista inferiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi anche con correzione risultante dal verbale di invalidità;
- 4) avere subito delle pluriamputazioni risultanti dal verbale di invalidità.

Anche tale stato e qualità deve essere attestata dai soggetti interessati mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o atto di notorietà ai sensi dell'art.15, comma 1°, della legge 12 Novembre 2011 n°183 e s.m.i. da presentarsi alle biglietterie dei Vettori Aeronavali al momento dell'acquisto del biglietto.

Art. 6 - Soggetti obbligati alla riscossione.

I Vettori Aeronavali sono i soggetti responsabili della riscossione del contributo di sbarco e come tali sono tenuti a versare al Comune di Capoliveri, in qualità di *“ente capofila della gestione associata dei comuni dell’Elba delle funzioni in materia di turismo gestione dell’accertamento e riscossione del contributo di sbarco”*, gli importi incassati secondo le modalità previste dalla legge n. 44/2012 e dal presente Regolamento.

Art.7 - Modalità di riscossione, riversamento e ripartizione tra i comuni elbani.

I Vettori Aeronavali riscuotono il contributo di sbarco, unitamente al prezzo del biglietto **e/o del titolo di viaggio comunque denominato**, con indicazione a parte sullo stesso ed hanno l’obbligo di comunicare mensilmente, entro il 15 del mese successivo, al Settore economico-finanziario del Comune di Capoliveri il numero dei passeggeri che hanno pagato il contributo, unitamente ai passeggeri esenti, distinti per categoria su modulo telematico fornito dal Comune. Entro il medesimo termine devono provvedere al versamento del gettito del contributo. Il versamento può essere effettuato su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Capoliveri; mediante bonifico tramite il sistema bancario o tramite altre procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune. La dichiarazione e comunicazione del versamento sarà trasmessa al Comune per via telematica mediante procedure informatiche definite dal predetto Settore competente.

Il Comune di Capoliveri tratterrà annualmente sull’importo complessivo del gettito, per spese di gestione, una percentuale pari al 5% fino ad un massimo di € 25.000,00 (venticinquemila/00).

Il gettito derivante dal Contributo di Sbarco, al netto della quota spettante al Comune di Capoliveri per le spese di gestione, sarà utilizzato secondo le finalità individuate dalla Legge e espresse all’Art. 4 del presente Regolamento. La ripartizione annuale delle risorse fra interventi in materia turistica, opere di valenza comprensoriale/ambientale e suddivisione ai singoli Comuni dell’Isola d’Elba, sarà decisa dalla Consulta dei Sindaci e se ne darà atto in apposito verbale redatto dal Segretario del Comune Capofila che sottoscritto dai Sindaci o loro delegati costituisce atto avente valore giuridico.

Entro il 20 di Novembre il Comune di Capoliveri trasmetterà agli altri Comuni una rendicontazione attestante il gettito introitato al 31.10 e la stima del gettito previsto per il periodo dal 01.11 al 31.12. Entro il 20 Gennaio dell’anno successivo il Comune di Capoliveri provvederà a trasmettere una rendicontazione definitiva nella quale sia evidenziato l’importo lordo introitato, le spese di gestione quantificate ai sensi del comma 2 del presente articolo e la ripartizione del gettito tra gli otto comuni con i seguenti criteri:

- a) 30% in funzione della popolazione residente;
- b) 70% in funzione delle presenze turistiche.

- c) ponderazione, effettuata sulle presenze turistiche al 31.12 dell'anno di riferimento, prevedendo un peso del 60% per quanto riguarda le presenze in strutture alberghiere e del 40% per quanto riguarda le strutture extra-alberghiere.

Sulla base del rendiconto definitivo trasmesso dal Comune di Capoliveri i singoli Comuni provvederanno a regolare contabilmente il rapporto con l'ente capofila, ai fini del rispetto del principio dell'integrità di bilancio e della corretta rappresentazione contabile del bilancio.

Art.8 - Disposizioni in tema di accertamento.

Ai fini dell'attività di accertamento relativa al contributo di sbarco si applica l'art. 1 commi da 158 a 170 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296. Il Comune di Capoliveri, ai fini dell'attività di accertamento e di verifica degli esatti adempimenti ed obblighi da parte dei soggetti passivi e di quelli per i quali sono previsti precisi obblighi tributari, pone in essere un'attività di controllo attraverso i vari uffici interessati e soprattutto con la polizia locale. L'attività di controllo verrà esercitata con le modalità ritenute più idonee dal Comune di Capoliveri.

Art.9 - Sanzioni.

Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del Responsabile del pagamento del contributo si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997 e ss.mm.. Per la mancata riscossione del contributo di sbarco e/o per il mancato rilascio della quietanza si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente. Per le altre sanzioni non previste si applica l'art. 1 commi da 158 a 170 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i. .

Art. 10 - Riscossione coattiva.

Le somme accertate dal Comune di Capoliveri , sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di accertamento, saranno rimosse in maniera coattiva con le stesse modalità in vigore per gli altri tributi.

Art. 11 - Conguaglio.

Nei casi di versamento del contributo di sbarco in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo eccedente può essere recuperato dalle Vettori Aeronavali mediante compensazione con i pagamenti del contributo stesso da effettuare alla scadenza successiva. Il rimborso sarà richiesto dai Vettori Aeronavali al Funzionario Responsabile del Contributo del Comune di Capoliveri che lo autorizzerà entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Scaduto tale termine i Vettori

Aeronavali procederanno alla compensazione dandone comunicazione al Comune di Capoliveri.

Art.12 - Controversie.

Le controversie concernenti il contributo di sbarco saranno devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.

Art.13 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'avvenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione.